

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016
715/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTI DALL'AGENZIA TERRITORIALE
DELL' EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 99/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/IDR, delle tariffe e dei correlati Piani economico-finanziari proposti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 433/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/IDR, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 577/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 153/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore Montagna 2000 S.p.a.”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 472/2015/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini dei conguagli, delle predisposizioni tariffarie relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio, proposte per talune gestioni dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti”;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, con riferimento ai gestori AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., CADF S.p.a., Emiliambiente S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. e Sorgeacqua S.r.l., in data 28 luglio 2016 e, con riferimento ai gestori Montagna 2000 S.p.a. e IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), in data 14 ottobre 2016 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 25 novembre 2016 - da ATERSIR ai sensi della

deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/06, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da

parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:

- a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
 - l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;

- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine n. 2/2016 DSID e n. 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- in data 28 luglio e in data 14 ottobre 2016, ATERSIR ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., CADF S.p.a., Emiliambiente S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Montagna 2000 S.p.a., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. e Sorgeacqua S.r.l., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 25 novembre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, per AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., CADF S.p.a., Emiliambiente S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Montagna 2000 S.p.a., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. e Sorgeacqua S.r.l., l'Ente di governo dell'ambito in parola ha trasmesso l'adeguamento delle Convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, ATERSIR, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ per ATO 1 Piacenza - IRETI S.p.a.:
 - vetustà degli impianti di captazione dell'approvvigionamento da sorgenti, caratterizzato da rete scarsamente interconnessa e da forte frammentazione;
 - insufficiente qualità dell'acqua prelevata dalle falde (caratterizzate da un progressivo peggioramento per la presenza di nitrati), occasionali superamenti dei limiti batteriologici dell'acqua prelevata da sorgente, nonché assenza diffusa di delimitazione dell'area di tutela della captazione;
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti di distribuzione e degli impianti, nonché delle reti di adduzione;
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, elevata frammentazione della struttura fognaria nelle zone montuose e collinari;
 - inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture e delle condizioni fisiche delle condotte fognarie, nonché casi di sovraccarico idraulico;
 - parziale copertura del servizio di depurazione in talune zone montuose e collinari, nonché estrema frammentazione degli impianti, spesso di dimensioni ridotte;
 - presenza di impianti di depurazione con trattamenti da adeguare alle norme vigenti, ovvero caratterizzati da vetustà o da scarso margine di potenzialità rispetto alla domanda di depurazione del territorio;
 - ✓ per ATO 2 Parma - IRETI S.p.a., Emiliambiente S.p.a. e Montagna 2000 S.p.a.:
 - inadeguatezza e vetustà delle infrastrutture di acquedotto, con particolare riferimento agli impianti di captazione;
 - vulnerabilità della risorsa per la presenza di torbidità nelle captazioni di subalveo e nelle sorgenti e di nitrati nei pozzi di emungimento;
 - graduale peggioramento della qualità della risorsa sotterranea;
 - vetustà delle reti e degli impianti di distribuzione, con conseguenti eventi di rottura, perdite e interruzioni momentanee del servizio;
 - problemi di pressione nella rete di distribuzione;
 - assenza del servizio di fognatura in alcune località e vetustà delle reti e degli impianti;
 - presenza di fenomeni di allagamento in alcune aree;
 - assenza di trattamento appropriato delle acque reflue, obsolescenza e vetustà degli impianti o inadeguatezza di alcuni sistemi di trattamento;
 - ✓ per ATO 3 Reggio Emilia - IRETI S.p.a. e Azienda Servizi Toano S.r.l.:
 - insufficienza del sistema di approvvigionamento, sia in termini quantitativi per l'eccessivo sfruttamento di alcune fonti sotterranee, sia in termini di insufficiente qualità dell'acqua prelevata e trattata;
 - inadeguatezza delle condizioni di esercizio e della capacità idraulica delle infrastrutture di adduzione;

- vetustà ed obsolescenza per alcuni tratti delle condotte di distribuzione e dei relativi impianti, con elevato tasso di interruzioni della fornitura;
- assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcune località;
- inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti del sistema fognario, nonché casi di sovraccarico idraulico determinati dalla confluenza di reti nere nelle reti miste, con associata frequenza di allagamenti;
- presenza, in alcune aree del territorio servito, di scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente;
- presenza di impianti di depurazione non adeguati agli standard fissati o caratterizzati da vetustà, ovvero da insufficienti potenzialità di trattamento;
- assenza di un adeguato trattamento dei fanghi per alcuni impianti;
- ✓ per ATO 4 Modena - Hera S.p.a., AIMAG S.p.a. e Sorgeacqua S.r.l.:
 - sistema delle fonti non idoneo a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - presenza di alcuni impianti di potabilizzazione caratterizzati da vetustà delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione e distribuzione, dovuti principalmente ai danni provocati dal sisma del 2012, con conseguenti perdite e interruzioni momentanee del servizio;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - presenza di alcune limitate zone che risultano non coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche per taluni tratti delle condotte fognarie, in parte legate ai richiamati eventi sismici, con conseguenti fenomeni di allagamento;
 - presenza di agglomerati caratterizzati da insufficienza o totale assenza dei trattamenti depurativi;
 - inadeguatezza di alcuni impianti per insufficienti potenzialità di trattamento, frammentazione del servizio e vetustà delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
- ✓ per ATO 5 Bologna - Hera S.p.a.:
 - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento in termini di insufficienza delle fonti e di inadeguatezza delle infrastrutture di adduzione;
 - vetustà di alcuni impianti di potabilizzazione;
 - insufficienti capacità di compenso e riserva dei serbatoi;
 - inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con conseguenti perdite e interruzioni del servizio;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - presenza di località che risultano non coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche e dimensionali, in alcuni tratti, della rete fognaria e dei relativi impianti, nonché elevata frequenza di allagamenti;
 - inadeguatezza di alcuni impianti di depurazione per insufficienti potenzialità di trattamento, frammentazione del servizio e vetustà delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;

- ✓ per ATO 6 Ferrara - Hera S.p.a. e CADF S.p.a.:
 - casi di inadeguate condizioni fisiche di reti e impianti per l'approvvigionamento idrico;
 - inadeguatezza degli impianti di potabilizzazione, riferita alle opere civili ed alle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - vetustà delle reti e degli impianti di distribuzione, nonché condizioni fisiche non ottimali degli stessi;
 - assenza del servizio di fognatura in alcune aree e inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte e degli impianti;
 - casi di allagamenti e dimensionamento insufficiente delle infrastrutture fognarie in alcune aree;
 - inadeguatezza di taluni impianti di depurazione, per potenzialità di trattamento, frammentazione del servizio e vetustà delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - problematiche legate alla gestione dei fanghi di depurazione ed allo stress ambientale causato nel recettore finale, anche ai fini della balneazione;
- ✓ ATO 7 Ravenna - Hera S.p.a. e ATO 8 Forlì Cesena - Hera S.p.a.:
 - Inadeguatezza (per Hera S.p.a.) degli impianti di potabilizzazione, riferita alle opere civili ed alle apparecchiature elettromeccaniche;
 - vetustà delle reti e degli impianti di distribuzione, con connessi eventi di rottura, perdite e interruzioni momentanee del servizio;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcune zone periferiche;
 - vetustà di alcuni tratti delle reti fognarie e dei relativi impianti e limitati casi di infiltrazioni delle acque parassite;
 - casi di allagamento e presenza di scolmatori di piena da adeguare;
 - insufficienza o assenza dei trattamenti depurativi per alcuni agglomerati;
 - presenza di impianti di depurazione caratterizzati da vetustà delle relative apparecchiature, da insufficienti potenzialità di trattamento, ovvero da inadeguatezza della linea fanghi;
- ✓ per ATO 9 Rimini - Hera S.p.a.:
 - inadeguatezza, ovvero scarsa flessibilità delle infrastrutture di approvvigionamento idrico, nonché delle condotte delle reti di distribuzione e degli impianti;
 - alto tasso di rottura delle condotte di distribuzione, associato a elevate perdite idriche e interruzioni temporanee del servizio;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - assenza parziale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in aree periferiche;
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte e delle opere civili degli impianti, nonché elevata frequenza di episodi di allagamento;
 - parziale copertura del servizio di depurazione, ovvero mancanza di trattamenti appropriati ai sensi della normativa vigente;

- presenza di impianti caratterizzati da vetustà delle relative apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
- episodi di sversamento sui corpi idrici superficiali di acque miste in tempo di pioggia, nonché presenza di scarichi in acque di balneazione da migliorare;
- ✓ per il fornitore all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.:
 - vetustà per alcuni tratti delle condotte di adduzione, con associate interruzioni della fornitura per interventi di riparazione;
 - scarsa efficienza di potabilizzazione, legata alla qualità dell'acqua trattata, alla ridotta potenzialità di produzione, a trattamenti non più adeguati;
 - elevato consumo di energia elettrica negli impianti di approvvigionamento;
- ✓ per il fornitore all'ingrosso Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.:
 - inadeguate condizioni fisiche delle opere civili di adduzione e delle condotte di distribuzione;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti, anche al fine di ridurre o mitigare il rischio connesso a crisi da scarsità idrica;
 - mantenimento di elevati standard quali-quantitativi delle acque potabili;
 - risparmio, tutela e conservazione della risorsa idrica, anche mediante il contenimento delle perdite di rete;
 - mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione delle condotte e degli impianti relativi al sistema di acquedotto;
 - estensione del livello di copertura del servizio di fognatura e mantenimento di un idoneo stato di conservazione delle condotte;
 - estensione del servizio di depurazione e adeguamento dei sistemi di trattamento dei reflui alla normativa vigente, al fine di conseguire i fissati obiettivi di qualità ambientale;
 - perseguimento di una maggiore conoscenza delle infrastrutture presenti, per favorire l'interconnessione e la razionalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici, ATERSIR ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - ✓ per ATO 1 Piacenza - IRETI S.p.a.:
 - realizzazione e rifacimento di pozzi, altre opere di captazione, nonché dorsali acquedottistiche;
 - interconnessione tra sistemi acquedottistici e razionalizzazione del sistema di sorgenti;
 - realizzazione di impianti di potabilizzazione e adeguamento di quelli esistenti;
 - estensione e rifacimento delle reti di acquedotto e realizzazione di nuovi serbatoi;
 - estensione, rifacimento e risanamento delle condotte e dei collettori fognari;

- realizzazione di nuovi impianti di depurazione, nonché ristrutturazione, ampliamento o adeguamento degli impianti esistenti o di singole fasi di trattamento;
- manutenzione straordinaria delle infrastrutture del SII a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2015;
- ✓ per ATO 2 Parma - IRETI S.p.a., Emiliambiente S.p.a. e Montagna 2000 S.p.a.:
 - realizzazione di nuove opere di captazione;
 - adeguamento ed efficientamento di centrali e pozzi di captazione;
 - sostituzione e adeguamento di reti e centrali di adduzione e distribuzione;
 - sostituzione della condotta adduttrice principale di interconnessione tra i comuni della “*bassa parmense*”;
 - sostituzione e adeguamento delle reti fognarie;
 - realizzazione di un nuovo collettore fognario a servizio di alcuni Comuni;
 - adeguamento e rinnovo degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
 - costruzione di nuovo depuratore, ampliamento della potenzialità degli impianti di depurazione esistenti, nonché dismissione degli impianti minori o vetusti;
- ✓ per ATO 3 Reggio Emilia - IRETI S.p.a. e Azienda Servizi Toano S.r.l.:
 - realizzazione di pozzi ed altre opere di captazione;
 - estensione e risanamento delle condotte di adduzione volte anche all'interconnessione tra sistemi acquedottistici;
 - risanamento e sostituzione delle condotte di distribuzione, nonché potenziamento degli impianti ad esse collegati;
 - estensione, sostituzione e risanamento delle reti fognarie;
 - opere di potenziamento degli scaricatori di piena e di drenaggio urbano;
 - realizzazione di nuovi impianti di depurazione e potenziamento degli impianti esistenti o di singole fasi di trattamento, inclusa la linea fanghi;
- ✓ per ATO 4 Modena - Hera S.p.a., AIMAG S.p.a. e Sorgeacqua S.r.l.:
 - perforazione di nuovi pozzi a servizio di una centrale acquedottistica;
 - realizzazione di nuove reti di adduzione per successive opere di interconnessione e risanamento delle condotte e dei relativi impianti;
 - potenziamento e *revamping* degli impianti di potabilizzazione;
 - rinnovo delle reti di distribuzione e risanamento degli impianti e delle opere ad esse collegati, nonché rifacimento degli allacci all'utenza;
 - opere di distrettualizzazione e monitoraggio delle perdite idriche;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - rifacimento del sistema fognario ed estensione dei collettori agli impianti di depurazione, nonché risanamento delle reti esistenti e dei sollevamenti;
 - rinnovo, potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e dei relativi sistemi di trattamento;
- ✓ per ATO 5 Bologna - Hera S.p.a.:
 - realizzazione di reti di adduzione, pozzi e altre opere e impianti di captazione, nonché recupero funzionale e risanamento dei pozzi esistenti;

- sostituzione delle opere e delle apparecchiature afferenti agli impianti di potabilizzazione e potenziamento/*revamping* dei relativi trattamenti;
- rinnovo di reti di distribuzione ed allacci e risanamento dei relativi impianti;
- opere di distrettualizzazione e monitoraggio delle perdite idriche;
- realizzazione di un nuovo serbatoio e potenziamento dell'alimentazione idrica;
- sostituzione dei misuratori di utenza;
- rinnovo di reti ed allacci fognari e risanamento dei relativi impianti;
- realizzazione di nuovi depuratori e collegamento al sistema fognario;
- potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e dei relativi sistemi di trattamento;
- ✓ per ATO 6 Ferrara - Hera S.p.a. e CADF S.p.a.:
 - rinnovo delle reti e degli impianti di captazione e adduzione;
 - adeguamento e rinnovo degli impianti di potabilizzazione;
 - sostituzione, adeguamento ed estensione delle reti di distribuzione;
 - verifica e adeguamento sismico di serbatoi pensili e torri piezometriche;
 - sostituzione, adeguamento ed estensione delle reti fognarie;
 - adeguamento funzionale e rinnovo degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
 - realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e *revamping* della digestione anaerobica di un impianto esistente;
 - opere di messa in sicurezza idraulica nel comparto costiero.
- ✓ ATO 7 Ravenna - Hera S.p.a.:
 - rinnovo, risanamento e potenziamento delle condotte di distribuzione e dei relativi impianti, nonché degli allacci all'utenza;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - estensione, sostituzione e adeguamento delle reti fognarie;
 - realizzazione, rinnovo e rifacimento dei sollevamenti fognari, nonché adeguamento e riduzione dei carichi degli scolmatori di piena;
 - collegamento di agglomerati ad impianti di depurazione esistenti;
 - adeguamento, potenziamento e *revamping* degli impianti;
 - realizzazione di vasche di prima pioggia;
- ✓ ATO 8 Forlì Cesena - Hera S.p.a.:
 - rinnovo e potenziamento delle condotte di distribuzione, dei relativi impianti e degli allacci all'utenza, nonché adeguamenti anti-sismici;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - risanamento e rifacimento del sistema fognario;
 - potenziamento e adeguamento dei sollevamenti fognari;
 - risoluzione delle interferenze delle reti fognarie con corsi d'acqua;
 - risanamento agglomerati tramite la realizzazione di collegamenti ai depuratori esistenti, nonché opere di adeguamento;
- ✓ per ATO 9 Rimini - Hera S.p.a.:
 - realizzazione di nuovi pozzi, razionalizzazione e potenziamento di sistemi acquedottistici;

- rinnovo e bonifica di condotte di distribuzione ed allacci, nonché manutenzione straordinaria di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche dei relativi impianti;
- sostituzione dei misuratori d'utenza;
- rinnovo e estensione di condotte fognarie ed allacci, nonché manutenzione straordinaria delle apparecchiature dei relativi impianti;
- separazione di reti fognarie, realizzazione di vasche e di condotte di allontanamento a mare;
- ampliamento, potenziamento e adeguamento dei trattamenti e degli scarichi degli impianti di depurazione;
- estensione del telecontrollo e dell'automazione del servizio idrico;
- ✓ per il fornitore all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.:
 - realizzazione di condotte di adduzione nonché risanamento, bonifica e sostituzione delle reti esistenti e dei relativi impianti ed opere;
 - realizzazione di un impianto di trattamento dei fanghi di potabilizzazione;
 - *revamping* e potenziamento sezioni di trattamento potabilizzazione;
 - interventi per efficientamento energetico;
- ✓ per il fornitore all'ingrosso Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.:
 - risanamento e sostituzione delle opere civili di adduzione e delle condotte di distribuzione;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, ATERSIR ha selezionato:
 - ✓ per i gestori Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna e Modena) e Sorgeacqua S.r.l., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente *Opex*²⁰¹⁴ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,

- posizionando le menzionate gestioni - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- ✓ per il fornitore all'ingrosso Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ✓ per i gestori *IRETI S.p.a.* (sub ambiti di Piacenza e Reggio Emilia), *Emiliambiente S.p.a.*, *Montagna 2000 S.p.a.*, *Azienda Servizi Toano S.r.l.*, *Hera S.p.a.* (sub ambiti di Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena), *CADF S.p.a.*, il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente *Opex*²⁰¹⁴ superiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni ritenute significative degli obiettivi e del perimetro di territorio servito del gestore,
 proponendo di posizionare le menzionate gestioni - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema II* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ✓ per il fornitore all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - presenza di variazioni degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore riconducibili al "*percorso di miglioramento nell'uso della risorsa idrica*" e, in particolare, alla "*entrata in esercizio del nuovo potabilizzatore di Scandiana*",
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ✓ per il gestore *AIMAG S.p.a.*, il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un fabbisogno di investimenti elevato in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente *Opex*²⁰¹⁴ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori,

- posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- ✓ per i gestori Hera S.p.a. (sub ambito di Rimini) e IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un fabbisogno di investimenti elevato in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ superiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni ritenute significative degli obiettivi e del perimetro di territorio servito del gestore,
 proponendo di posizionare le menzionate gestioni - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato taluni scostamenti tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; per il gestore Hera S.p.a. (sub ambito di Rimini), nell'ambito delle previsioni di investimento relative agli anni 2016 e 2017, ATERSIR ha all'uopo specificato di aver operato una "*riprogrammazione/spostamento in avanti di alcuni interventi*" relativi alle annualità 2014 e 2015, mentre per i restanti gestori, i menzionati scostamenti non sono stati ritenuti di entità significativa;
 - l'Ente di governo in oggetto, per IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma) e, limitatamente alle annualità 2017 e 2018, per AIMAG S.p.a., ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ν - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
 - nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
 - con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che, per taluni gestori, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{al} , i canoni di derivazione/sottensione idrica, i contributi per consorzi di bonifica, i canoni per la restituzione delle acque e i contributi per le Comunità Montane, nonché come "costi ambientali e della risorsa endogeni", ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, voci di costo afferenti alla potabilizzazione, alla depurazione e al telecontrollo;
 - per i gestori Emiliambiente S.p.a. e Montagna 2000 S.p.a., l'Ente di governo dell'ambito ha specificato che, al fine di contenere l'incremento tariffario, è stata

effettuata una riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019 (Rc_{TOT}), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per i gestori CADF S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara e Ravenna) e IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), ATERSIR, relativamente alla quantificazione della componente tariffaria *Opex*, ha esplicitato di aver “*ritenuto di poter accogliere la richiesta*” formulata dai gestori, in ordine al riconoscimento dei costi legati al potenziamento del servizio di gestione delle acque meteoriche, pur non proponendo per le richiamate gestioni una collocazione negli *Schemi III e VI* previsti dal MTI-2 per i casi caratterizzati da variazioni degli obiettivi o del perimetro di attività svolta dal gestore;
- dalle elaborazioni tariffarie proposte emergono, con riferimento a talune gestioni, delle imprecisioni e degli errori materiali nella quantificazione della componente tariffaria *Opex*, e segnatamente:
 - per il gestore Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), la valorizzazione di oneri (ulteriori rispetto alla componente dei costi operativi endogeni dell’anno 2014, $Opex_{end}^{2014}$) conseguenti alla “*diversa modalità di rendicontazione conseguente alla cessione dei mezzi di Hera S.p.a. alla società del gruppo Hera Uniflotte S.r.l.*”, specificando di aver proceduto alla richiamata valorizzazione (accogliendo solo in parte la proposta al riguardo avanzata dal gestore) “*esclusivamente in un’ottica di parziale, transitoria e indiretta compensazione delle riduzioni applicate al gestore nella proposta tariffaria*”;
 - relativamente al gestore IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), la valorizzazione, nell’ambito della componente $Opex_{end}$ per il periodo 2016-2019, di “*maggiori costi operativi connessi all’aggregazione della gestione del Comune di Palanzano*”, pur avendo il medesimo Ente di governo dell’ambito comunicato che “*la modestia dimensionale della aggregazione non costituisce (...) elemento per accesso agli schemi regolatori III e VI per la gestione IRETI Parma*”;
 - per il gestore Hera S.p.a. (sub ambito di Bologna), un errore materiale relativo alla valorizzazione di “*costi di energia elettrica 2012, 2013 e 2014 sostenuti dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO) per conto del gestore Hera (...) non rendicontati nella precedente predisposizione tariffaria*”, pur avendo tale importo natura di conguaglio;
 - nella proposta del fornitore all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., un errore materiale rinvenibile nella valorizzazione, nell’ambito della componente tariffaria $Opex_{end}$ per il periodo 2016-2019, di costi afferenti alla “*entrata in esercizio del nuovo potabilizzatore di Scandiana*”, pur essendo tale onere afferente a variazioni di perimetro ed attività svolte dal gestore;
- per il gestore Sorgeaqua S.r.l., ATERSIR esplicita, con riferimento alla valorizzazione della componente $\Delta CUIT$ riconosciuta a copertura dell’eccedenza di

valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, di aver operato (rispetto alle proposte tariffarie adottate per il primo periodo regolatorio) un “cambio di impostazione metodologica” trattando la voce in questione nell’ambito della componente *Capex* e non già della componente *FoNI*;

- inoltre, nell’ambito delle proposte tariffarie di CADF S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini) e IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), con riferimento all’elaborazione del calcolo tariffario per le annualità 2018 e 2019, il computo della componente tariffaria a copertura dei costi degli acquisti di acqua all’ingrosso non sembra tenere in considerazione la formula di efficientamento prevista ai sensi del comma 26.2 del MTI-2, la quale, specificatamente, prevede che, qualora il moltiplicatore tariffario del grossista, riferito all’anno 2015, determini per il medesimo grossista un incremento tariffario annuo superiore al 3%, quanto riconosciuto ai gestori - ai fini del calcolo tariffario degli anni 2018 e 2019 - risulta dal prodotto tra i costi degli acquisti all’ingrosso dell’anno 2015 e il valore $\left(\frac{g_j^{2015}}{g_j^{2014}} - 0,03 \right)$;
- con riferimento ai gestori AIMAG S.p.a., Emiliambiente S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma) e Montagna 2000 S.p.a., è stato esplicitato che, nell’ambito della componente a conguaglio $R_{C_{ALTRO}}$, sono stati ricompresi anche importi volti a recuperare oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nella valorizzazione delle pertinenti voci di costo ai fini del computo tariffario degli anni 2014 e 2015;
- relativamente al gestore Azienda Servizi Toano S.r.l., il medesimo Ente di governo dell’ambito, ai sensi del comma. 36.1 del MTI-2, ha proposto la modifica della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, in relazione alla quale si rileva:
 - relativamente alla categoria di utenza domestica, una variazione del gettito tariffario superiore alla soglia del 10% prevista dal comma 36.5 del MTI-2;
 - l’assenza di una quota fissa distinta per i servizi di fognatura e depurazione, condizione richiesta dal I comma 36.6 del MTI-2;
 - un dimensionamento del primo scaglione di consumo cui applicare una tariffa agevolata diverso da quello stabilito dal comma 36.7 del MTI-2.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l’Ente di governo dell’ambito in parola, per i gestori AIMAG S.p.a., IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Emiliambiente S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l. e Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini), ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento a ciascuna delle annualità per la quale è stata presentata la relativa predisposizione tariffaria - di costi aggiuntivi $Opex_{QC}$ (riconducibili all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR se non già ricompresi nella Carta dei

servizi); in particolare, il soggetto competente, pur rettificando alcuni dei dati ricevuti dai gestori, ha riconosciuto ammissibile la richiesta in questione, evidenziando la necessità di coprire, tra gli altri, anche i seguenti costi:

- con riferimento al gestore IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma e Reggio Emilia), gli oneri connessi a una maggior frequenza di lettura rispetto a quanto previsto in passato;
- per i gestori AIMAG S.p.a., Emiliambiente S.p.a. e Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), l'intero importo dei costi annui previsti per il menzionato adeguamento anche con riferimento all'annualità 2016;
- limitatamente al gestore AIMAG S.p.a., costi non strettamente riconducibili all'adeguamento agli standard generali e specifici di qualità contrattuale del servizio definiti dal RQSII;
- con riferimento a taluni gestori (AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., IRETI S.p.a. ed Emiliambiente S.p.a. CADF S.p.a., Sorgeaqua S.r.l. e Montagna 2000 S.p.a.), il medesimo soggetto competente, nell'ambito delle proposte tariffarie trasmesse, non ha prodotto la Carta dei servizi aggiornata sulla base delle disposizioni introdotte dal RQSII;
- inoltre, nell'ambito delle proposte tariffarie trasmesse per il gestore Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna e Modena), l'Ente di governo in parola, ha avanzato istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale, avvalendosi del meccanismo previsto dal comma 32.1, lett. a), del MTI-2, ai sensi del quale, tra l'altro, il premio:
 - può essere richiesto dall'Ente di governo dell'ambito a seguito del conseguimento di standard qualitativi reputati migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari dal medesimo Ente;
 - può essere richiesto per le sole gestioni rientranti negli *Schemi I e IV*;
 - è quantificato dal soggetto competente in modo che sia rispettata la condizione, riportata nella medesima disposizione, riferita al valore del premio in termini *pro capite*;
- in particolare, ATERSIR ha comunicato che *“il meccanismo proposto dal gestore, condiviso con la struttura tecnica [del medesimo Ente di governo dell'ambito] prevede il riconoscimento di premialità su 32 indicatori considerati prioritari, in parte già previsti dalle vigenti carte del S.I.I. ed in parte introdotti dalla delibera AEEGSI 655/2015”*, specificando che *“gli standard [migliorativi rispetto a quelli definiti dal RQSII] costituiscono impegno contrattuale del Gestore e per gli scostamenti agli stessi si applicano le penalità da parte di AEEGSI ai sensi della deliberazione 655/2015”*;
- con riferimento al riconoscimento dei premi di cui al precedente alinea, si specifica che ATERSIR e il gestore Hera S.p.a.:
 - con riferimento all'annualità 2016, *“hanno (...) concordato di effettuare (...) il calcolo delle premialità [ponendo] il valore massimo al 25% di [quanto] ammissibile”* ai sensi dell'art. 32 del MTI-2 e, specificatamente, i) *“per la provincia di Bologna 1,325 €/abitante/anno”* e ii) *“per la provincia di Modena*

- 2,50 €/abitante/anno”;
- relativamente alle annualità successive, “hanno concordato di considerare un valore di premialità annuale massimo pari al 50% di [quanto] ammissibile” ai sensi del citato art.32 del MTI-2 e, in particolare, i) “per la provincia di Bologna 2,650 €/abitante/anno” e ii) “per la provincia di Modena 5,00 €/abitante/anno”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all’Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come da ultimo aggiornati e integrati in data 25 novembre 2016) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;

- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- con riferimento alla proposta tariffaria dei gestori CADF S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara e Ravenna) e IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), i costi legati al potenziamento del servizio di gestione delle acque meteoriche possano configurarsi come una variazione di perimetro tecnico delle attività svolte dai gestori e, come tali, possano essere ammessi al riconoscimento tariffario nell'ambito della componente Op^{new} prevista per lo *Schema III* e per lo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori; conseguentemente, ai fini del riconoscimento degli oneri in parola, le gestioni in oggetto debbano essere riposizionate come segue:
 - i gestori CADF S.p.a. e Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara e Ravenna) nello *Schema III*;
 - il gestore IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma) nello *Schema VI*;
- alla luce del menzionato riposizionamento del gestore IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma) nello *Schema VI*, gli oneri aggiuntivi connessi alla “*aggregazione della gestione del Comune di Palanzano*”, inizialmente trattati dal soggetto competente come $Opex_{end}$, possano essere ricompresi nella quantificazione della componente Op^{new} ;
- con riferimento alle imprecisioni e agli errori materiali rilevati relativamente a talune voci quantificate nell'ambito della componente tariffaria $Opex$, sia necessario:
 - per il gestore Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), non accogliere la proposta di ricomprendere gli oneri conseguenti alla “*diversa modalità di rendicontazione conseguente alla cessione dei mezzi di Hera S.p.a. alla società del gruppo Hera Uniflotte S.r.l.*”, nell'ambito della componente $Opex$, atteso che, al fine di garantire la corretta applicazione dei meccanismi di efficientamento previsti dal MTI-2, le modalità di riconoscimento dell'onere in questione debbano essere ulteriormente approfondite dal soggetto competente nell'ambito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - rettificare gli errori materiali (pur privi di impatto sul moltiplicatore tariffario) rinvenuti nelle elaborazioni proposte relativamente a: i) Hera S.p.a. (sub ambito di Bologna), ricomprendendo i “*costi di energia elettrica 2012, 2013 e 2014 sostenuti dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO) per conto del gestore Hera (...) non rendicontati nella precedente predisposizione tariffaria*” nell'ambito della componente a conguaglio Rc_{ALTRO} ; ii) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., computando negli Op^{new} anche la quota parte dei costi afferenti alla “*entrata in esercizio del nuovo potabilizzatore di Scandiana*” originariamente quantificata nell'ambito della componente tariffaria $Opex_{end}$, giacchè detti oneri sono riconducibili a variazioni di perimetro ed attività svolte dal gestore;
- al fine di sostenere gli obiettivi specifici e gli interventi che ne conseguono, sia altresì opportuno rettificare le elaborazioni tariffarie relative al gestore Sorgeacqua S.r.l., prevedendo che la valorizzazione della componente $\Delta CUIT$ proposta - per il

- periodo 2016-2019 – avvenga, in continuità con l'impostazione adottata dal soggetto competente nel primo periodo regolatorio, nell'ambito della componente *FoNI*;
- relativamente alle predisposizioni tariffarie di CADF S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini) e IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma), non possa essere accolta la valorizzazione proposta con riguardo ai costi per l'acquisto di acqua all'ingrosso (relativamente alle annualità 2018 e 2019), e che sia necessario rideterminare le medesime voci sulla base del meccanismo di efficientamento che permette incrementi della citata componente solo a seguito di variazioni in misura superiore al 3% rispetto al 2015; al riguardo si ritiene, inoltre opportuno che la valutazione in ordine al riconoscimento di detti oneri sia da rinviare all'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, tenuto conto delle ulteriori informazioni di dettaglio che si chiede all'Ente di governo dell'ambito di produrre con riguardo al riferito processo di convergenza tariffaria che interessa il fornitore all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.;
 - relativamente a AIMAG S.p.a., Emiliambiente S.p.a., Hera S.p.a. (sub ambiti di Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini), IRETI S.p.a. (sub ambito di Parma) e Montagna 2000 S.p.a., non possano essere ammessi al riconoscimento tariffario taluni importi - ricompresi nella quantificazione della componente tariffaria Rc_{ALTRO} - volti a rettificare quanto valorizzato nelle tariffe delle annualità 2014 e 2015, atteso che la regolazione tariffaria vigente - in un'ottica di certezza dei corrispettivi applicati all'utenza - non consente il recupero di oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nel computo tariffario delle annualità di pertinenza;
 - nelle more di successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti dai gestori AIMAG S.p.a., IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Emiliambiente S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l. e Hera S.p.a. (sub ambiti di Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini) per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QC}$ presentata dall'Ente di governo dell'ambito per ciascuno dei gestori, rideterminando tuttavia gli importi richiesti in considerazione del fatto che non possano essere ritenuti ammissibili:
 - i maggiori oneri di lettura, atteso che l'Autorità non è intervenuta imponendo standard minimi più restrittivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa di riferimento né attraverso la regolazione della qualità contrattuale - di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR - né attraverso la regolazione del servizio di misura - di cui alla deliberazione 218/2016/R/IDR;
 - la quota parte dei maggiori oneri richiesti per il 2016 che afferisce al primo semestre dell'annualità in questione, periodo per il quale non era ancora prevista l'entrata in vigore del RQSII;
 - la quota parte di costi non strettamente riconducibili all'adeguamento agli standard specifici e generali di qualità contrattuale del servizio definiti dal RQSII;

- nelle more di successive verifiche in ordine all'effettivo conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR, possa essere accolta l'istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale presentata dall'Ente di governo dell'ambito per il gestore Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna e Modena), atteso che l'Ente di governo in parola si impegna ad effettuare il "monitoraggio degli indicatori" specificando che "al termine del primo biennio di applicazione (...) si riserva di apportare eventuali modifiche migliorative ai livelli obiettivo degli standard qualitativi in esito alla verifica dei risultati conseguiti dal gestore ed a valutazioni condivise con il gestore sulle iniziative utili ad incrementare la qualità del servizio offerto agli utenti";
- alla luce delle rettifiche sopra menzionate, sia necessario procedere:
 - per AIMAG S.p.a., IRETI S.p.a. (sub ambiti di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Hera S.p.a. (sub ambiti di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna e Rimini) a rideterminare, per gli anni 2018 e 2019, nonché, limitatamente ad AIMAG S.p.a. anche per l'anno 2017, il valore del moltiplicatore tariffario ρ nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
 - per Emiliambiente S.p.a. e Montagna 2000 S.p.a., a rideterminare, l'importo dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019 il cui riconoscimento è previsto anche successivamente al 2019, come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- con riferimento al gestore Azienda Servizi Toano S.r.l., non possa essere accolta la proposta di modifica dell'articolazione tariffaria presentata dall'Ente di governo dell'ambito, atteso che la medesima non risulta conforme al disposto dell'art. 36 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con i gestori AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., IRETI S.p.a., Emiliambiente S.p.a., CADF S.p.a., Sorgeaqua S.r.l. e Montagna 2000 S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- sia, inoltre, opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- sia necessario, altresì, richiedere ad ATERSIR l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario alla luce delle menzionate rettifiche

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposti da ATERSIR, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
5. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con i gestori AIMAG S.p.a., Azienda Servizi Toano S.r.l., IRETI S.p.a., Emiliambiente S.p.a., CADF S.p.a., Sorgeacqua S.r.l. e Montagna 2000 S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di recepire integralmente le prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni